



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 239

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zecchinato, Villanova, Pan, Barbisan, Piccinini, Bisaglia, Brescacin, Cavinato, Cecchetto, Cestari, Dolfìn, Maino, Michieletto, Puppato, Sandonà, Scatto, Vianello, Giacomìn, Corsi, Favero e Gerolimetto

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'AUTONOMIA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 ottobre 2023.

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'AUTONOMIA

Relazione:

Il 22 ottobre 2017 costituisce, per il popolo veneto e le istituzioni regionali, momento di approdo e di ripartenza per l'affermazione e il riconoscimento del proprio percorso di autonomia regionale.

Un'autonomia che ha un suo fondamento e significato, storico e culturale, quale espressione della identità di un popolo e di una cultura, prima ancora della previsione del suo riconoscimento costituzionale nella forma giuridica del regionalismo differenziato.

Un regionalismo differenziato che, nella previsione dell'articolo 116, terzo comma della Carta costituzionale, costituisce occasione e strumento per portare a compimento il disegno delle istituzioni della Repubblica dei Padri costituenti, come attualizzato dal legislatore costituzionale dei primi anni 2000; quanto sopra nella convinzione che il regionalismo, proprio perché differenziato, postula percorsi, soluzioni ed esiti, anche diversi fra le diverse regioni, in quanto propone ed offre alle regioni stesse la possibilità di valorizzare specificità e differenze, nel disegno di una Repubblica, certo una indivisibile ma che riconosce e promuove le autonomie locali, e che si esprime nel policentrismo ed equiordinazione dei livelli di governo, tutti chiamati ad operare sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza.

Ed in tal senso lo statuto del Veneto, nell'ambito dei suoi principi, riconosce (articolo 1) il Veneto quale "Regione autonoma", "in armonia con la Costituzione della Repubblica" e "l'autogoverno del popolo Veneto" (articolo 2) che "si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia".

Il 22 ottobre 2017 ha così costituito, con lo svolgimento del referendum nelle forme e nei limiti assentiti dalla Corte costituzionale, il momento della chiara espressione di una palese volontà del Veneto di cogliere questa opportunità, al fine di vedersi riconosciute ulteriori forme di autonomia; e ciò ha costituito, come evidenziato dal Presidente della regione in occasione della sua audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede di svolgimento dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato "dato che merita una particolare attenzione politica ed istituzionale".

Il percorso che ne è seguito, in esecuzione e coerenza all'esito referendario, ha portato a formalizzare un'iniziativa regionale di percorsi e contenuti per il riconoscimento di forme di regionalismo differenziato, con l'individuazione di materie e funzioni, e a dare il conseguente mandato a negoziare un'intesa in capo al Presidente della regione.

Ecco quindi che, nelle more di un percorso di attuazione del regionalismo differenziato, la celebrazione della ricorrenza del referendum diventa occasione per un incontro e confronto culturale ed una riflessione istituzionale, in funzione del sostegno al percorso di regionalismo differenziato intrapreso dalla Regione del Veneto.

In tal senso si propone (articolo 1) la istituzione della "Giornata dell'Autonomia" e la celebrazione della sua ricorrenza annuale, nella data di svolgimento del referendum, con un programma di iniziative definite dalla Giunta

regionale di intesa con l'Ufficio di presidenza (articolo 2) che si propone articolato in momenti di studio e approfondimento, sia dal punto di vista storico e culturale, sia in ordine alle iniziative che possono essere assunte per il sostegno ed attualizzazione, anche operando su un piano di diritto comparato con analoghe esperienze e processi a livello nazionale ed europeo.

Un contributo in materia, in tal senso, potrà essere fornito, sotto un profilo tecnico e scientifico, dall'Osservatorio regionale sulla autonomia differenziata.

Completa l'articolato del progetto di legge la disposizione, di carattere tecnico, relativa alla norma finanziaria.

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'AUTONOMIA

Art. 1 - Istituzione della Giornata dell'autonomia e sua ricorrenza.

1. È istituita la “Giornata dell'autonomia”, quale momento ed occasione per ripercorrere e sostenere, anche attualizzandolo, il percorso del popolo e delle istituzioni del Veneto per la affermazione ed il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali e statutari, della propria autonomia e del suo significato storico, culturale ed istituzionale per le comunità del Veneto.

2. La Giornata dell'autonomia è celebrata il 22 ottobre di ogni anno, ricorrenza dello svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, in occasione del quale il popolo Veneto ha espresso la propria volontà di vedere attribuite alla Regione del Veneto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Art. 2 - Iniziative nella Giornata dell'autonomia.

1. La Giunta regionale definisce d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma della ricorrenza della Giornata dell'autonomia e le relative modalità organizzative.

2. Il programma prevede la promozione di iniziative di studio e di approfondimento di carattere storico-culturale e giuridico:

a) sia dei valori e delle tradizioni del popolo e della civiltà veneta, su cui si fondano la cultura della autonomia del Veneto, le esperienze di autogoverno e le richieste di riconoscimento di forme e condizioni di autonomia;

b) sia sul percorso istituzionale per il riconoscimento dell'autonomia del Veneto, sul suo stato di attuazione conseguente allo svolgimento del referendum e sul negoziato intrapreso con lo Stato e sulle iniziative che possono essere assunte per il suo sostegno ed attualizzazione;

c) sia sulle forme di autonomia esistenti o processi tesi alla richiesta di autonomia in ambito nazionale ed europeo, al fine di approfondire e confrontare esperienze e percorsi di autogoverno dei popoli europei.

3. Il programma può altresì prevedere, anche avvalendosi del contributo scientifico dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 dicembre 2019, n. 44, l'organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio e la realizzazione di iniziative, anche editoriali, con il coinvolgimento di enti ed istituzioni universitarie e di ricerca, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli interessati le competenze e risultanze acquisite.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Giornata dell'autonomia e sua ricorrenza.....	3
Art. 2 - Iniziative nella Giornata dell'autonomia.....	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3